

CAPITOLO PRIMO

LA REVISIONE QUALE MEZZO D'IMPUGNAZIONE STRAORDINARIA

SOMMARIO: 1. Premesse definitorie e fondamento dogmatico. – 2. Condanne soggette a revisione. – 3. Casi di revisione. – 3.1 (*segue*) Inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della condanna con quelli accertati in altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o speciale. – 3.2 (*segue*) Inconciliabilità della condanna con la sentenza civile o amministrativa, successivamente revocata, che ne abbia costituito il presupposto. – 3.3 (*segue*) Sopravvenienza o scoperta di nuove prove. – 3.4 (*segue*) Condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio ovvero di altro fatto previsto dalla legge come reato. – 4. Limiti della revisione. – 5. Soggetti legittimati e forma della richiesta. – 6. Declaratoria d'inammissibilità. – 7. Giudizio di revisione. – 8. La sentenza. – 9. I limiti alla riproponibilità della richiesta. – 10. Gli effetti: la riparazione dell'errore giudiziario. – 11. Le altre azioni risarcitorie a favore della vittima dell'errore giudiziario. – 12. Brevi riflessioni sull'errore giudiziario: *il caso Barilla*.

1. *Premesse definitorie e fondamento dogmatico.*

L'istituto della revisione costituisce tradizionalmente uno dei più delicati punti di equilibrio del nostro sistema processuale penale, perché, attraverso la sua disciplina, l'ordinamento mira a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa del giudicato e la necessità di verificare l'ipotesi dell'errore giudiziario¹, così da scongiurare il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le

¹ DEAN, *La revisione*, in Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, II, Torino 1998, p. 795; a tal proposito, in generale, v. AUGENTI, *Lineamenti del processo di revisione*, Padova, 1949, p. 1; CRISTIANI, *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Milano, 1970, p. 79; JANNITTI PIROMALLI, *La revisione dei giudicati penali*, Roma, 1947, p. 20; NORMANDO,

esigenze della verità e della giustizia reale². Si suole ripetere che la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, mediante il quale è possibile rimuovere sentenze di condanna o decreti penali di condanna già irrevocabili, che alla luce di emergenze conosciute successivamente al giudizio, appaiono frutto di ingiustizia³. La caratteristica più vistosa della revisione è costituita, dunque, dal fatto che presuppone l'avvenuta formazione del giudicato per sovvertirne gli effetti. Donde la *straordinarietà* del rimedio, il quale risulta svincolato dall'osservanza di qualsiasi termine. Postulando soltanto l'esistenza di un interesse giuridico attuale alla modificazione del provvedimento censurato⁴.

La revisione è impugnazione priva di efficacia sospensiva, posto che spetta esclusivamente all'organo giudicante il potere di disporre – sia pur in qualunque momento – la *sospensione* dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

Resta il problema di precisare quando quella condanna debba qualificarsi *ingiusta*. Vero è che quello di *sentenza ingiusta* non costituisce di per sé un concetto giuridico, ma lo diventa soltanto mediante la revisione; prima non esiste, esiste solo il giudicato. La revisione è, appunto, destinata a porre nel nulla il valore del giudicato

Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale, Torino 1996, p. 103; SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Padova, 1995, p. 25.

² Così DE MARSICO, *Diritto processuale penale*, 4 ed., Napoli, 1966, p. 328.

³ V., da ultimo, GALATI, *Le impugnazioni*, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALA', *Diritto processuale penale*, II, Milano, 1995, p. 547; e già in precedenza, fra gli altri, LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, III, Napoli, 1961, p. 257; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, II, Milano, 1965, p. 603.

⁴ Sull'interesse ad impugnare cfr., in generale, CRISTIANI, *Contributo alla teoria dell'interesse ad impugnare nel processo penale*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, I, Milano, 1965, p. 307.

penale, quando, per cause sopravvenute, gli effetti del giudicato non sembrano coincidere più con la certezza giuridica⁵.

Precisato che fondamento dogmatico della revisione è quello di rimediare alla crisi della certezza giuridica⁶, pare se ne debba coerentemente desumere che l'accertamento e l'eliminazione dell'errore giudiziario ne rappresenta non più che il risultato.

Lo si ricava, oltretutto, dal raffronto in chiave comparativa tra la vecchia e la nuova disciplina dell'istituto: mentre nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 la rimozione del giudicato avveniva già all'esito della fase rescindente, anticipando un risultato che rischiava di essere smentito nel giudizio rescissorio, oggi, invece, soltanto in caso di *accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la ... condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo* (art. 637, comma 1 c.p.p.)⁷.

⁵ Così CRISTIANI, *La revisione*, cit., p. 105.

⁶ Ancora CRISTIANI, *La revisione*, cit., p. 105.

⁷ Così DEAN, *La revisione*, cit., p. 795.

2. *Condanne soggette a revisione.*

Consentita in ipotesi specificamente prestabilite e senza preclusioni temporali a favore di condannati, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile avverso le sentenze o i decreti penali divenuti irrevocabili, anche se la pena risulti già eseguita o, addirittura, estinta¹.

Soggetti a revisione, sono dunque, i soli provvedimenti di condanna², perché, in un sistema che consacra il divieto del *bis in idem* al rango di principio generale, il sacrificio del giudicato può essere ammesso solo quando l'interesse del singolo alla modificazione della sentenza irrevocabile coincida con l'interesse della collettività *alla riparazione dell'errore giudiziario mediante la prevalenza della giustizia sostanziale su quella formale*³. Intanto, la regola dettata dall'art. 629 c.p.p. va riferita esclusivamente alle decisioni del giudice ordinario, posto che quelle deliberate dai giudici speciali godono, ciascuna, di un'autonoma disciplina. Quanto al provvedimento con cui viene *applicata* la pena su richiesta, il panorama interpretativo registra sensibili oscillazioni. In particolare, la giurisprudenza, dopo essersi

¹ V. in generale, DALIA-FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 1997, p. 718; CORDERO, *Procedura penale*, 4. ed., Milano, 1998, p. 1099; CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, 2^a ed., Torino, 1991, p. 491; GALATI, *Le impugnazioni*, cit., p. 547; JANNELLI, *Commento agli artt. 629-642 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 325.

mostrata inizialmente concorde nel giudicare assoggettabile all'impugnazione straordinaria, la sentenza *ex art. 444 c.p.p.*⁴, sembra ora avviata ad un brusco *revirement*, sulla scia di un perentorio intervento delle Sezioni Unite⁵, le quali, rimarcando l'ontologica diversità tra il provvedimento in parola e la sentenza di condanna, escludono che il *devolutum* nel giudizio di revisione sia compatibile con le intrinseche peculiarità di una statuizione a fondamento negoziale⁶. La Suprema Corte ha affermato tale principio come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una *plena cognitio* e che sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444 comma 2 c.p.p., *sulla base degli atti*⁷.

² Non, dunque, le ordinanze da qualunque giudice emesse (Cass., Sez. V, 8 novembre 1991, De Fabritiis, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 625)

³ Così Cass., Sez. I, 7 ottobre 1983, Spairani, in *Cass. pen.*, 1985, p. 161.

⁴ Cass., Sez., IV, 31 marzo 1995, Palmisciano, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 225; Id., Sez. VI, 1° dicembre 1994, Costagliola, in *Cass. pen.*, 1996, p. 605

⁵ Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2897; nonché *ivi*, 1999, p. 82, con nota critica di SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*.

⁶ Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso, cit. – "... non può logicamente eseguirsi ... un raffronto tra il *novum* costituito da un significativo materiale probatorio e l'inesistente acquisizione probatoria che (di norma) connota la sentenza di patteggiamento".

⁷ Cass. Sez. un., 8 luglio 1998, Giangrasso, cit.; Cass. un., 8 luglio 1998, Palazzo, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1378.

3. *Casi di revisione.*

L'art. 629 c.p.p., nel prevedere che la revisione è ammessa *nei casi determinati dalla legge*, enuncia il principio della tassatività dei casi di revisione¹, principio che l'art. 630 c.p.p. traduce in chiave operativa mediante indicazione di quattro fattispecie valutate come sintomo di ingiustizia del giudicato di condanna.

Finalità, a tal proposito, della revisione, è proprio quella di risolvere una contraddizione tra la verità formale e la successiva verità reale emersa da situazioni nuove, non apprezzate nella sentenza e tali da porne in evidenza l'ingiustizia.

Le fattispecie individuate dall'art. 630 c.p.p. risultano tutte rapportabili, anche se in diversa misura, al concetto di *novum*, quest'ultimo inteso nel senso non già che le situazioni addotte a sostegno dei motivi di revisione siano sopravvenute alla sentenza di condanna, ma che le stesse fossero, in quel momento, ignote al giudice del procedimento, seppur preesistenti².

¹ Per questa sottolineatura v. PRESSUTTI, *Revisione*, cit., p. 3.

² Così GALLI, *Sentenza penale*, cit., p. 1207.

3.1 (Segue): *Inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della condanna con quelli accertati in altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o speciale.*

La prima ipotesi di revisione è contemplata dall'art. 630, lett. a), c.p.p.: si tratta del caso in cui *i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale.* Comunemente indicata come classico esempio di conflitto *teorico* di giudicati¹.

Tuttavia, mentre simile inconciliabilità ricorre normalmente quando un identico fatto sia oggetto di una duplice statuizione, perché attribuito a persone diverse al di fuori di qualsiasi ipotesi di concorso, qualora si tratti, invece, di fatti distinti, la revisione deve ritenersi ammissibile solo se risulti accertata l'assoluta impossibilità per il soggetto agente di porre in essere le condotte incriminate nel medesimo lasso di tempo².

¹ V. soprattutto, CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1099; JANNELLI, *Commento*, cit., p. 349; GALATI, *Le impugnazioni*, cit., p. 548; SPANGHER, *Revisione*, cit., p. 136, nt. 19.

² Sintetizza tutto ciò con la consueta efficacia CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1100: "se due sentenze condannano N, affermandolo presente in continenti diversi, nello stesso giorno, ora e minuto, ognuna funge da alibi rispetto all'altra." Per qualche esempio tratto dall'esperienza giudiziaria, anche meno recente v. RAMAJOLI, *Le impugnazioni*, cit., pp. 203-204. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. VI, 30 novembre 1995, Ponzonero, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1161.

Il rapporto di incompatibilità cui allude la norma in esame deve essere riferibile direttamente all'oggetto dell'imputazione³ ed attiene non al dispositivo, ma alle premesse storiche su cui si basano le decisioni in contrasto⁴.

Termine di raffronto per verificare l'inconciliabilità dei giudicati può essere soltanto la sentenza penale irrevocabile, sia di assoluzione che di condanna.

Il richiamo alla *sentenza* comporta, ad esempio, che non possano evocarsi in chiave comparativa tutti quei provvedimenti adottati con diversa veste formale, come nel caso del decreto/ordinanza di archiviazione; a sua volta, il riferimento al carattere *penale*, della sentenza rende irrilevanti, ai fini della richiesta di revisione, i contenuti della sentenza civile o amministrativa⁵; mentre il requisito della *irrevocabilità* funge da sbarramento per tutti i provvedimenti pronunciati *rebus sic stantibus*, tra i quali la sentenza di non luogo a procedere e, anche qui, il decreto/ordinanza di archiviazione⁶.

³ Come precisa CRISTIANI, *Manuale*, cit., p. 495.

⁴ Così PRESUTTI, *Revisione*, cit., p. 3.

⁵ Per un cenno v. GIUSTOZZI, *Le impugnazioni*, in FORTUNA-DRAGONE-FASSONE-GIUSTOZZI-PIGNATELLI, *Manuale pratico del nuovo processo penale*, 4^a ed., Padova, 1995, p. 1091; NORMANDO, *Il sistema*, cit., p. 115.

⁶ La conclusione è pacifica in dottrina: v., per tutti, SPANGHER, *Revisione*, cit., p. 135.

3.2 (Segue): *Inconciliabilità della condanna con la sentenza civile o amministrativa, successivamente revocata, che ne abbia costituito il presupposto.*

L'art. 630, lett *b*), c.p.p. stabilisce che la revisione può essere richiesta *se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'art. 3, ovvero una delle questioni previste dall'art. 479¹.*

Il riferimento, qui operato, agli artt. 3 e 479 c.p.p. richiama le ipotesi in cui la decisione di condanna abbia tratto fondamento, rispettivamente, dalla *risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza*, ovvero dalla *risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità*: occorre, comunque, *l'esistenza di una sentenza civile o amministrativa sulla quale il giudice penale si era fondato per la condanna, perché con la successiva revoca di quella si determini la consequenziale inconciliabilità tra giudicati².*

Per semplificare la fattispecie contemplata dall'art. 630, lett. *b*), c.p.p. si fa riferimento al caso di una sentenza fallimentare revocata,

¹ Al riguardo v., tra gli altri F.R. DINACCI, *Novità e problemi in tema di questioni pregiudiziali*, in *Giust. pen.*, 1998, I, p. 428; LEMMO, voce *Questioni pregiudiziali (diritto processuale penale)*, in *Enc. giur.*, vol. XXV, Roma, 1991, p. 1; PAOLA, voce *Questioni pregiudiziali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Torino, 1995, p. 600.

dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per bancarotta fallimentare.

² Sono parole di CRISTIANI, *Manuale*, cit., p. 496.

3.3 (Segue): *Sopravvenienza o scoperta di nuove prove.*

L'art. 630, lett. c) , c.p.p. ammette la revisione anche *se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631.*

L'analisi ruota da tempo attorno alla distinzione tra la prova *noviter reperta* e quella *noviter producta*¹, la prima caratterizzata dal manifestarsi del fatto su cui essa verte dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, la seconda dalla preesistenza del fatto stesso all'epilogo della vicenda giudiziaria.

Rimasto inascoltato, durante i lavori preparatori, l'invito a chiarire *inequivocabilmente* se dovessero *intendersi come nuove le prove acquisite dopo il giudicato o le prove, viceversa, già esistenti nel giudizio, ma pretermesse ... dal giudice*², si ripropone, oggi, lo stesso problema ermeneutico che ha caratterizzato il passato, anche meno recente: stabilire, cioè, se integrino il *novum* gli elementi conoscitivi acquisiti al processo, ma non valutati dal giudice³.

¹ La paternità di questa distinzione spetta a FOSCHINI, *La "novità della prova" per l'ammissibilità della revisione*, in *Studi sulle impugnazioni penali*, Milano, 1995, p. 167.

² Così il *Parere della Corte di Cassazione sull'art. 622 prog. prel.*, in CONSO-GREVI-NEPPI-MODONA, *Il nuovo codice*, IV, cit., p. 1358.

³ E', invero, proprio la valutazione del giudice a segnare il *confine tra fattispecie rilevanti ai fini della revisione e situazioni estranee all'area di pertinenza di tale rimedio straordinario*: lo chiarisce PERONI, *Modelli*, cit., p. 29.

Per parte sua, la dottrina continua ad includere nella nozione di “prova nuova” gli elementi conoscitivi acquisiti al processo, ma pretermessi dal giudice⁴, negando, altresì, qualsiasi rilievo all’eventuale condotta omissiva o negligente della parte interessata ad introdurre, nel precedente giudizio di merito, il dato probatorio posto a fondamento dell’impugnazione straordinaria⁵.

Quanto alla giurisprudenza, occorre distinguere: mentre, inizialmente, ha prevalso un indirizzo elastico, tendente a ricomprendere nel *novum* ogni situazione in cui l’elemento probatorio, sebbene esistente al tempo del giudizio e risultante dagli atti, non sia stato conosciuto o anche valutato dal giudice⁶, a prescindere dalla riferibilità di tale omissione ad un’eventuale negligenza della parte o del difensore ovvero ad un difetto di iniziativa officiosa del giudice stesso⁷, successivamente, sulla scorta di un reativo intervento delle Sezioni Unite⁸, si è diffuso un diverso orientamento, propenso a recuperare attraverso il giudizio di revisione le sole prove non conosciute, né

⁴ Lo sostengono, tra gli altri, BATTISTELLI, *Rilievi minimi in tema di “novità” della prova nel giudizio di revisione*, in *Giur. it.*, 1997, II, p. 292; BARGIS, *Prove nuove ai fini della revisione*, *ivi*, 1992, II, p. 772; CRISTIANI, *Manuale*, cit., p. 498; DE DONNO, *Prova “sopravvenuta” e prova “non valutata” ai fini della revisione*, in *Giur. it.*, 1996, II, p. 173; ERMINI, *Appunti sul concetto di novum nel giudizio di revisione*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2798; GALATI, *Le impugnazioni*, cit., p. 520

⁵ A tal proposito, oltre agli Autori citati nella nota precedente, v. anche ERMINI, *Revisione ed omessa declaratoria di cause estintive del reato preesistenti alla condanna*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 418; VESSICHELLI, *Le “nuove prove” nella revisione*, *ivi*, p. 1065.

⁶ Cfr. Cass., Sez. I, 14 dicembre 1992, Martello, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, p. 475.

⁷ Cfr. Cass., Sez. I, 27 febbraio 1993, Curreli, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, p. 816.

⁸ Si tratta di Cass., Sez. un., 11 maggio 1993, Ligresti, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2499; nonché in *Arch. pen.*, 1993, p. 410, con nota critica di SCALFATI, *Omesso esame di risultati probatori sul fatto estintivo e ammissibilità della revisione*.

conoscibili al giudice *a quo*, ancorché preesistenti al giudicato e non dedotte per causa imputabile ad inerzia dell'interessato⁹.

Concludendo, posto che il tratto distintivo del giudizio di revisione è costituito dall'impossibilità giuridica di conseguire una pronuncia di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione della medesime prove assunte nel processo *a quo*, se ne deve desumere che, agli effetti dell'art. 630, lett. c), c.p.p., il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto del precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante, invece, la circostanza della loro avvenuta acquisizione agli atti del processo: sicché – per dirla con la più recente giurisprudenza¹⁰ - “anche in quest’ultimo caso, al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte, l’eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato”. Garantisce, insomma, il rispetto della clausola di cui all’art. 637 comma 3 c.p.p. proprio il fatto che, nel giudizio di revisione, la condanna irrevocabile viene surrogata da una sentenza di proscioglimento adottata all’esito di valutazioni fondate su prove comunque diverse da quelle precedentemente esaminate.

⁹ Cfr. Cass., Sez. IV, 12 gennaio 1996, Arcudi, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1161.

3.4 (Segue): *Condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio ovvero di altro fatto previsto dalla legge come reato.*

La quarta ed ultima ipotesi di revisione è prevista dall'art. 630, lett. *d*), c.p.p., il quale consente il ricorso all'impugnazione straordinaria *se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato*¹.

Qui, presupposto indefettibile della revisione è che il fatto costituente reato abbia avuto un'efficacia causale diretta sulla pronuncia della sentenza di condanna².

Isolatamente considerato, l'art. 630 lett. *d*), c.p.p., non richiede che sia intervenuta una pronuncia di condanna che abbia dichiarato la sussistenza degli illeciti menzionati; soprattutto analizzando la lettera dell'inciso finale ("... o di altro *fatto* previsto dalla legge come reato") sembrerebbe proprio non emergere la necessità di un accertamento giudiziale, bastando l'esistenza di un episodio che configura in astratto l'ipotesi illecita³.

¹⁰ V. Cass., Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi, in *Guida dir.*, 1999, n. 1, p. 61, con commento adesivo di PATALANO, *Al vaglio della Corte d'Appello di Brescia il materiale probatorio assunto ma non valutato*. Si tratta di una delle sentenze pronunciate nell'ambito della c.d. "vicenda Sofri".

¹ Secondo JANNELLI, *Commento*, cit., p. 357, l'ipotesi in esame "avrebbe potuto inquadarsi nei casi di revisione già previsti", perché qualora sia "intervenuto giudicato sul reato condizionante la pronuncia di condanna, viene certo a crearsi un rapporto di inconciliabilità tra giudicati".

² Cfr., in particolare, GALLI, *Sentenza penale*, cit., p. 1210; PRESUTTI, *Revisione*, cit., p. 4.

³ SCALFATI, *L'esame*, cit., p. 146.

Tuttavia, l'ammissibilità del rimedio, qui, impone che le circostanze penalmente rilevanti, dalle quali dipende il provvedimento impugnabile, siano accertate con sentenza irrevocabile di condanna.

A differenza dall'omologa disposizione presente nel codice abrogato, non è disciplinata l'ipotesi in cui l'accertamento dei "fatti" è mancato a causa dell'improcedibilità o dell'estinzione del reato. L'omissione legislativa sembra produrre un duplice effetto. In primo luogo, definisce meglio la tipicità del "caso", considerato che di esso ci si può servire solo quando l'autore dell'illecito da cui è dipeso il provvedimento impugnabile è stato irrevocabilmente condannato. In secondo luogo, eliminato l'espresso riferimento alle due sole ipotesi (estinzione e improcedibilità) per le quali l'art. 557, comma quarto, c.p.p. 1930, prevedeva ugualmente l'accesso al rimedio, viene meno anche la possibilità di adottare la revisione se il procedimento per il reato causativo termina con una qualsiasi formula proscioglitrice⁴.

Occorre, pertanto, ribadire che non sembra legittimo utilizzare il "caso" in esame quando gli estremi materiali del fatto illecito sono accertati con sentenza diversa da quella di condanna.

⁴ CRISTIANI, *Manuale*, cit., p. 500; CORDERO, *Procedura*, cit., p. 1027; GALATI, *Le impugnazioni*, cit., p. 550.